

N. 02907/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10999/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10999 del 2014, proposto da: [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso il
medesimo procuratore in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47, come da procura
in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore
concorsuale 06/n1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso spedito per notifica il 9 agosto 2014, successivamente notificato, e poi depositato il successivo giorno 11, il dott. [REDACTED] ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell'anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.

2. – In particolare, il ricorrente ha partecipato alla procedura per l'abilitazione a professore di II fascia per il settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.

3.- Egli lamenta, in sintesi, l'erroneo avviso della Commissione, che ha ritenuto incongruenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento le opere del ricorrente; la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione da parte della Commissione; la illegittimità nella negativa valutazione dell'assenza di periodi di ricerca all'estero, criterio non ricompreso tra quelli posti dalla Commissione; l'illegittima modifica "in itinere" del valore delle mediane di riferimento; la

contraddittorietà e la illogicità della motivazione del diniego di abilitazione (I motivo); nonché il difetto di motivazione del giudizio sotto il profilo della mancanza di analiticità della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (II motivo).

4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza svolgere difese scritte.

Con ordinanza n. 5994\2014 è stata accolta l'istanza cautelare del ricorrente mediante fissazione dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell'art. 55 comma X del c.p.a.

In occasione della pubblica udienza del 2 dicembre 2015 il ricorso è stato posto in decisione.

5. – I profili di censura con cui il dott. ██████████ denuncia il difetto di analiticità nella motivazione dei negativi giudizi riportati sono fondati, e vanno accolti, con valore assorbente sul resto per il carattere preliminare della valutazione della congruità delle opere al singolo settore concorsuale.

Questa Sezione ha avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell'art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 222\2011) –che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.11430\2014).

E' infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell'elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).

Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell'avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.

Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all'abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 11500\2014).

Tanto più ciò deve accadere nel caso in cui –come in quello di specie- vi sia stato il superamento delle mediane (qui, tre su tre), in quanto “*seppur è vero che, secondo gli indirizzi già espressi da questa Sezione in precedenti pronunce (vedi ad esempio la sentenza n. 10559 del 2014) “le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur” e che, “di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito)”*”, è altrettanto vero che, di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente, ex D.M. n. 76 del 2012, all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale” (TAR Lazio, sez. III, n. 482\2015).

6. - Tali principi sono stati disattesi nell’occasione.

Nel caso in esame, infatti, non è dato di ravvisare motivazione alcuna sulla affermata mancanza di rispondenza delle opere del ricorrente al criterio che ha priorità logica su tutti gli altri, ossia quello della congruenza.

Tale priorità logica è legata all’intuibile ragione per cui una data opera presentata alla valutazione dei Commissari potrebbe rivestire, in astratto, il massimo valore scientifico, ma non essere presa in considerazione ai fini dell’abilitazione in un dato settore perché eccentrica rispetto alle discipline in quest’ultimo ricomprese.

Su tale preliminare punto i cinque giudizi individuali riportati dall'opera del dott. ██████████ si riducono alla lapidaria affermazione: “Non congruente con SC 06-N1”, senza esplicitare le ragioni di tale asserita incongruenza.

La insufficienza della motivazione risalta vieppiù in relazione al campo di studi del dott. ██████████, il quale –come non risulta smentito dalle difese erariali- si è dedicato all'innovazione tecnologica in punto di nuove metodologie per la valutazione patologica e fisiologica del sistema cardiocircolatorio; e nel corso della prima riunione la Commissione esaminatrice aveva stabilito che, ai fini della congruenza, le pubblicazioni da valutare dovessero riguardare proprio l' *“innovazione nella organizzazione – gestione – valutazione delle professioni sanitarie e delle attività sanitarie (organizzazione e prevenzione) oppure aspetti tecnologici o biotecnologici delle attività di interesse clinico (medicina traslazionale)...”*.

Per tale ragione non può in alcun modo essere ritenuto sufficiente il fugace accenno del giudizio collegiale al fatto che l'attività di ricerca del ricorrente riguarderebbe il settore *“dell'anestesiologia clinica (MED\41), in particolare quello in ambito cardichirurgico”*, oltre che *“altre branche della stessa materia”*.

E' infatti evidente che, proprio per il carattere “trasversale” del settore 06\N1, la motivazione avrebbe dovuto curare di spiegare le ragioni per cui i lavori del ricorrente non possano –per ipotesi- neppure essere ascritti al campo della medicina traslazionale, e rimangano ascritti al settore disciplinare legato al solo aspetto teorico, e non applicativo, della specifica disciplina (qui, secondo la Commissione, l'anestesiologia in ambito cardiochirurgico).

7. – In conclusione il ricorso è fondato sotto il preliminare aspetto sopra ricordato, e va accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non abilitazione impugnato.

Ai sensi dell'art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una

rinnovata valutazione del candidato entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.

8. - Le spese possono essere compensate, anche con riguardo all'aspetto solo preliminare della valutazione annullata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente FF

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•